

XX^a TORNATA

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 1929 - Anno VII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 303
Dichiarazioni di voto	303
Disegni di legge (Discussione di):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto per l'esercizio finanziario dal 1 ^o luglio 1929 al 30 giugno 1930	308
Oratori:	
APPIANI	311
GAROFALO	309
GIAMPIETRO	320
MILANO FRANCO D'ARAGONA	325
PETRILLO	317
(Presentazioni di)	304, 310
Giuramento (del senatore Lago)	308
Interrogazioni (Annuncio di)	328
Messaggio (del Presidente della Corte dei Conti)	304
Nomina di commissione speciale	308
Oratore:	
IMPERIALI	308
Relazioni (Presentazioni di)	307, 310, 320, 328
Ringraziamenti	304
Uffici (Riunione degli)	308

delle finanze, dell'economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per la guerra, per le finanze, per l'economia nazionale, per le comunicazioni, per le colonie e per le corporazioni.

BISCARETTI ROBERTÒ, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. I senatori Agnelli, Bastianelli, Beneventano, Borletti, Brezzi, Broccardi, Chiappelli, De Capitani d'Arzago, D'Ovidio, Fantoli, Maragliano, Marcello, Marciano, Mattioli Pasqualini, Nava, Novaro, Pagliano, Pais, Pecori Giraldi, Quarta, Rizzetti, Rota Attilio, Vaccari, Viganò hanno dichiarato che, se fossero stati presenti alla seduta del 25 maggio ultimo scorso, avrebbero votato favorevolmente all'ordine del giorno Greppi ed altri

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 30; Albicini per giorni 10; Bertetti per giorni 30; Ponzani per giorni 15; Capece Minutolo per giorni 30; Carminati per giorni 20; Casertano per giorni 8; Civelli per giorni 30; Crispolti per giorni 15; Da Como per giorni 24; Della Gherardesca per

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle corporazioni e dei lavori pubblici; e i ministri della giustizia e affari di culto,

giorni 30; Della Noce per giorni 20; De Marinis per giorni 5; Di Rovasenda per giorni 8; Ellero per giorni 30; Fracassi per giorni 15; Ghiglianovich per giorni 30; Ginori Conti per giorni 10; Grazioli per giorni 12; Grippo per giorni 30; Guaccero per giorni 4; Maino per giorni 10; Martinez per giorni 30; Martino per giorni 10; Messedaglia per giorni 10; Miliani per giorni 30; Montanari per giorni 30; Nasini per giorni 5; Novaro per giorni 30; Odero per giorni 10; Pais per giorni 30; Passerini Napoleone per giorni 30; Pavia per giorni 6; Pecori Giraldi per giorni 15; Petitti di Roreto per giorni 20; Rizzetti per giorni 30; Rolandi Ricci per giorni 10; Ronco per giorni 20; Salmoiraghi per giorni 15; Scaduto per giorni 8; Segrè Sartorio per giorni 15; Silvestri per giorni 5; Stoppato per giorni 20; Triangi per giorni 15; Villa per giorni 30; Zappi per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore De Novellis ha inviato la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze tributate dal Senato all'illustre estinto:

« Roma, 25 maggio 1929-VII.

« Eccellenza,

« È stato di grande conforto all'animo mio e di mio figlio Gennaro il tributo di onoranze reso dall'Alto Consesso alla memoria del nostro caro Estinto.

« Particolarmente manifesto il mio animo grato a V. E. per le nobilissime parole pronunziate nella tornata del 23 corrente e per le sue cortesie personali condoglianze.

« Con ossequio

« VITTORIA DE NOVELLIS ».

Messaggio del presidente della Corte dei Conti.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Corte dei conti ho ricevuto il seguente messaggio:

« Roma, 31 maggio 1929-VII.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1929.

« Il Presidente:

« GASPARINI ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

MARCELLO, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, contenente proroga dei termini stabiliti per l'erogazione e l'inizio di ammortamento dei mutui concessi al comune, alla provincia ed alla Congregazione di carità di Ragusa (63).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 212, concernente il compenso da corrispondere sino a tutto novembre 1928, ai rivenditori delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari, istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (64).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 213, concernente l'approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale per forniture scolastiche per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari, istituite con Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (65).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 134, relativo alle anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese (66).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3220, che proroga a tutto l'anno 1929 la facoltà concessa al Mini-

stero dell'aeronautica, con il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti muniti di speciali requisiti (67).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2934, col quale si autorizza la esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, ed in Brindisi (68).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3161, col quale si autorizza la esecuzione, a cura e a carico dello Stato, dei lavori di restauro dell'Acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio (69).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato (70).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale « L. U. C. E. » (71).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1929, n. 388, che approva la Convenzione concernente l'aumento della sovvenzione ordinaria e la concessione di una sovvenzione straordinaria a favore della ferrovia Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias (72).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un aumento del contributo dello Stato alle spese di impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » (73).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923, tra il Governo italiano e la Società Italo-Radio Società italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radio-elettriche (74).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177 che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'art. 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica (75).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali Istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia Nazionale Aeronautica (76).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Madrid, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928, relativa alla linea aerea regolare tra le due Nazioni.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione generale di navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927, Protocollo addizionale firmato in Madrid, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928 (77).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, che costituisce l'Istituto Federale delle Casse di risparmio delle Venezie e ne approva lo Statuto (78).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche (79).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale (80).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica (83).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 224, riguardante l'autorizzazione al ministro per le colonie a variare gli elenchi delle opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica di cui agli allegati A e B al Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280 (84).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 276, riflettente la concessione di mutui ai municipi delle colonie dell'Africa settentrionale per l'esecuzione di opere pubbliche (85).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 112, riguardante il passaggio alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno del fondo costituito

presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166 (86).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di sanità (87).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 621, col quale si assegna un nuovo termine per l'applicazione del decreto Reale 29 dicembre 1927, n. 2823, circa l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole elementari nel Mezzogiorno e nelle Isole (88).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154, che dà esecuzione al Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmato in Parigi il 27 agosto 1928 (90).

Conversione in legge del Regio decreto 21 marzo 1929, n. 650, riguardante la declassificazione della « Fossa interna » di Milano dalle linee navigabili di 2ª classe (91);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni magistrati giudiziari ed amministrativi (92).

Conversione in legge dei Regi decreti 17 dicembre 1928, n. 2894, 31 dicembre 1928, n. 2957, 21 gennaio 1929, n. 42, 24 gennaio 1929, n. 110 e 14 marzo 1929, n. 321, recanti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1928, n. 3192, 21 gennaio 1929, nn. 40 e 101 e 14 marzo 1929, nn. 325 e 326, autorizzanti prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (93).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente la soppressione del Servizio stenografico e la istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (94).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 449, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale del comune di Vicenza (95).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, recante norme

per il nuovo ordinamento dell'Ente Nazionale per le industrie turistiche (100).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, recante provvedimenti per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato (101).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo (102).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 38, concernente nuove concessioni in materia di importazione temporanea (103).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa » (104).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 617, concernente il coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 618, concernente il coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 618, concernente attribuzione alla Reale Accademia d'Italia del compito di curare all'estero la conoscenza dell'attività scientifica e tecnica nazionale (105).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1929, n. 761, recante proroga del termine concesso al comune di Milano col Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470, per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (106).

Dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (89).

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (96).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (97).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (99).

Dal Capo del Governo:

Concessione alla marchesa Maria Giovanna Balbi, vedova del Maresciallo d'Italia conte Luigi Cadorna, di uno speciale assegno vitalizio annuo a titolo di riconoscenza nazionale (108).

Passaggio del Regio Comitato talassografico italiano al Consiglio Nazionale delle ricerche (109).

Dal ministro dell'interno:

Interpretazione autentica delle norme relative alla dispensa del personale degli Enti locali (110).

Creazione di un nuovo Ente denominato « Ospedale e Sanatorio Benito Mussolini » con sede in Ragusa (111).

Dal ministro della guerra:

Trattamento di quiescenza degli ufficiali dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali dell'Arma (81).

Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito (98).

Dal ministro dei lavori pubblici:

Facoltà al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse (62).

Dal ministro delle comunicazioni:

Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche (82).

Dal ministro dell'economia nazionale:

Estensione alle isole italiane dell'Egeo delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private (107).

Dal ministro della marina:

Passaggio del Regio Comitato talassografico italiano al Consiglio Nazionale delle ricerche (109).

RELAZIONI

Dalla Commissione di finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (60). (*Relatore* Rava).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (97). (*Relatore* Ancona).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (99). (*Relatore* Grandi).

Dagli Uffici centrali:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada del Gargnano a Riva di Trento (8). (*Relatore* Orsi Paolo).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli istituti di educazione e per gli istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale (5). (*Relatore* Montresor).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente l'istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del lago d'Iseo (14). (*Relatore* Bonicelli).

Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 (23). (*Relatore* Valvassori Peroni).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati (7). (*Relatore* Bellini).

Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura (28). (*Relatore* Marchiafava).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati:

1° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo Protocollo di firma e processo verbale di firma;

2° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo Protocollo di firma;

3° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924 con relativo Protocollo di firma e processo verbale di firma;

4° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti l'immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926 (2). (*Relatore D'Amelio*).

Per un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che per il disegno di legge n. 98, concernente la soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, il Governo fa presente la necessità di una sollecita approvazione del disegno stesso, e quindi chiede che l'esame ne sia deferito ad una Commissione speciale.

Metto quindi ai voti questa proposta; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

IMPERIALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPERIALI. Vorrei fare la proposta che la nomina di questa Commissione speciale venisse deferita alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Imperiali della sua proposta e la metto ai voti. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

PRESIDENTE. Mi riservo di comunicare al Senato i nomi degli onorevoli senatori che chiamerò a formare la Commissione stessa.

Giuramento del senatore Mario Lago.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mario Lago, la cui nomina a senatore è stata in una precedente tornata convalidata, prego i signori senatori Corradini e Contarini di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Mario Lago è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Mario Lago del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani giovedì alle ore 15 sono convocati gli Uffici per l'esame di numerosi disegni di legge.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In conformità del mandato ricevuto dal Senato ho chiamato a far parte della Commissione speciale incaricata di esaminare il disegno di legge n. 98, concernente la soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, i senatori Baccelli Alfredo, Bazan, Cito Filomarino, Dallolio Alfredo, Morrone, Orsi Delfino, Tassoni.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (N. 49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 49).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Su questo bilancio si leggono, nella relazione così bene esposta dal relatore senatore Mango, alcune osservazioni, che io credo opportuno rilevare, circa gli istituti di prevenzione e di pena.

Il nostro relatore, pure tenendosi lontano dal pessimismo, non si è abbandonato alla tendenza opposta e non ha visto le cose color di rosa. Egli ha notato, ad esempio, un aumento di spesa di 14 milioni per gli stabilimenti carcerari, ed ha attribuito ciò, in parte, al cresciuto numero di detenuti. Questo farebbe credere ad un aumento della criminalità in generale; ma è opportuno avvertire subito che, nelle forme maggiori e più gravi, non vi è stato aumento; vi è stata anzi una certa diminuzione, limitata però al confronto dell'anno 1927 con gli anni 1922 e 1923, che furono un periodo di massima criminalità, a causa dei turbamenti economici e politici avvenuti precedentemente in Italia.

Ora, le cifre presenti riconducono lo stato della criminalità presso a poco alle condizioni preesistenti alla guerra, alle condizioni cioè del 1914 e del 1915; in quel periodo le cifre erano state minori di quelle degli anni seguenti nei quali vi fu un forte aumento, come ho detto; ma erano però sempre cifre altissime.

Per darne un esempio, gli omicidi — parliamo di ciò perchè l'omicidio è il reato più grave, e quello che disgraziatamente forma la specialità della criminalità meridionale — furono 2228 nel 1926 e 2330 nel 1927, esclusa per quest'ultimo anno la Lombardia, per la quale non fu possibile avere le cifre. Ora queste cifre sono bensì molto minori di quelle del 1920 e degli anni susseguenti, ma sono assai vicine a quelle del 1913 e 1914.

Io dico questo per venire alla conclusione che conviene persistere nella invocazione di una più energica repressione penale, alla quale bisogna aggiungere quelle misure di sicurezza che, molto opportunamente, si è proposto di inserire nel nuovo codice penale, e che riguardano i delinquenti abituali, i recidivi, gli alienati e i minorenni.

A questo proposito, fo voti per il rapido compimento dell'opera a cui sagacemente attende il ministro Guardasigilli con l'aiuto di egregi professori; spero che essi non si fermino nel lavoro e vincano quelle difficoltà che non mancano mai, e che provengono talvolta da avversari i quali preferiscono l'incolumità delle loro dottrine alle considerazioni pratiche della efficacia della pena, e alla utilità sociale della introduzione nel codice penale delle misure di sicurezza.

E, principalmente, io fo voti che sia presto riformata la procedura penale e abolito il sistema del giuri criminale, perchè le leggi possono essere severe come si vuole, ma esse non hanno alcuna efficacia quando il popolo non le vede seriamente applicate. Ora noi sappiamo che il codice di procedura penale è in elaborazione, ma sappiamo pure come sono lente queste opere di codificazione; con tutta la buona volontà non si giunge al termine se non dopo lunghissimo tempo.

Per quanto riguarda il giuri criminale, sembrerebbe opportuno fare una legge speciale per le Corti di Assise, senza aspettare la riforma della procedura penale, che deve necessariamente essere connessa a quella dell'ordinamento giudiziario, ed anche del codice penale.

Io spero inoltre che non si aderisca alla proposta di cui mi è giunta qui l'eco, dell'abolizione della segregazione cellulare; abolizione che ha molti sostenitori, i quali sono mossi da sentimenti — lodevoli certamente — di pietà verso i condannati.

Ma veramente, quando si rifletta che quei condannati a cui si applica la segregazione cellulare sono coloro che sarebbero stati condannati al massimo della pena, cioè a morte, negli altri paesi, perchè sono i più terribili assassini, ai quali i giurati negano qualunque attenuante; quando si rifletta a ciò, viene spontanea la domanda, se la nostra pietà non possa essere meglio collocata altrove. Del resto, è da osservare che la segregazione cellulare non è perpetua; non deve durare che un periodo limitato, al massimo di sette anni, per i condannati all'ergastolo. (*Commenti*). Però vi è questo temperamento: che quando le condizioni fisiche e morali del detenuto gli rendano troppo gravosa la espiazione di questa pena, gli si può abbreviare di molto il periodo di segregazione;

e, infatti, l'Amministrazione carceraria concede frequentemente tali abbreviazioni.

Oltre a ciò, potrebbe esservi qualche altro temperamento: si potrebbe proporre che sia interrotto il periodo di solitudine di tanto in tanto, concedendo qualche ora alla settimana affinché il recluso possa avere colloquio con pietosi visitatori o con qualche compagno di pena. Altri temperamenti ancora si potrebbero forse applicare alla segregazione assoluta, ed evitare così alcuni casi di pazzia come quelli che furono deplorati.

Però non si parli di abolirla interamente! Perchè, in tal caso, bisognerebbe domandare: Che cosa potreste sostituire alla segregazione cellulare per codesti condannati colpevoli dei più atroci delitti? Essi non potrebbero subire altra pena che quella che già espiano, della condanna a vita; e verrebbero così a godere dell'impunità se pure colpevoli di un nuovo assassinio! Dalla convinzione che hanno di non potere subire una pena maggiore, può in loro venire la spinta a commettere qualunque nuovo delitto. La segregazione cellulare dunque non si può abolire, salvo il caso che sia ripristinata la pena di morte.

La carcere in comune, o signori, non spaventa i vecchi malfattori; questa è cosa ben nota. Uno di questi famosi malfattori, il ladro Leblanc, disse: «Se si finisce per essere carcerati, si vive a spese della Società: noi abbiamo vitto e riscaldamento gratuito, e tutto ciò è pagato anche da coloro che abbiamo derubati!» Dunque, signori, si rifletta a questo: senza segregazione cellulare, la pena non è sentita dai grandi delinquenti; e, per quelli già condannati a vita, vi sarebbe completa impunità!

Si può ammettere questo?

Onorevoli Colleghi, noi dimentichiamo alcuni detti antichi che dovremmo ricordare perchè sono sempre veri. Questo per esempio: *Oderunt peccare mali formidine poenae*. Certo, il timore della pena non è il solo freno per i delinquenti, anzi non è punto un freno per alcuni di essi, ma per molti altri è il solo possibile, perchè non se ne può immaginare altro per individui sprovvisti di qualunque senso morale, di qualunque principio di vita civile.

Abbandoniamo queste nostre tendenze ad un sentimentalismo fuor di luogo, e che, per giovare a pochi malfattori, è di grave danno

al nostro Paese. Diamo le nostre cure invece ad evitare la formazione di nuovi delinquenti, sottraendo l'infanzia e la prima gioventù alle nefaste influenze dell'ozio, dell'ignoranza e del vizio.

Disgraziatamente, gl'istituti di educazione e di lavoro e i riformatori sono insufficienti in Italia: dalla relazione medesima si rileva che neppure la terza parte delle domande di ammissione può essere accolta.

Ora è a questo che bisogna provvedere: solo in questo modo può evitarsi il contagio del male. Qui le istituzioni sarebbero veramente pietose. E questa sarebbe l'opera socialmente più benefica dello Stato.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modifica dell'art. 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di Demanio pubblico marittimo;

Sostituzione dell'art. 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi;

Cessione della sovvenzione di esercizio delle Ferrovie secondarie della Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Invito i senatori Mariotti e Torraca a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MARIOTTI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze e del relatore on. De Vito, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un aumento del contributo dello Stato alle spese di impianto della «Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale».

TORRACA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mariotti e Torraca della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

APPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APPIANI. La relazione della nostra Commissione, come già quella della Commissione della Camera dei deputati, pone in evidenza la grande importanza assunta in questi ultimi tempi dal Ministero della giustizia, chiamato a sistemare e a legalizzare gran parte dell'azione del Governo della vita della Nazione. E nel proporre all'unanimità l'approvazione del bilancio, ha parole di alta lode per il modo come questo dicastero procede sotto l'attuale guida sapiente. Io mi associo di tutto cuore al voto e alla lode tributata al ministro della giustizia, ma non è per questo che ho domandato la parola. Il pensiero delle due Commissioni è il sentimento unanime di quanti conoscono l'opera sua, quindi ogni mia parola in proposito sarebbe superflua.

Io ho chiesto di parlare per conoscere, se è possibile, gli intendimenti e i propositi del ministro su due punti che grandemente interessano la giustizia e la Società, e sui quali la mente del ministro si mantiene alquanto ermetica.

Il primo punto si attiene all'argomento della codificazione, ma si riferisce specialmente al codice di procedura civile.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge per la riforma dei codici, presentato alla Camera dei deputati il 10 febbraio 1923 dall'on. Oviglio, a cui si deve riconoscere il merito di aver sapientemente impostato il problema, egli scriveva che: « la necessità di una riforma del procedimento civile, invocata ripetutamente dagli studiosi e dai pratici, è andata assumendo,

col passare del tempo, carattere di urgenza sempre maggiore, dappoichè il codice in vigore più non risponde alle attuali esigenze dei rapporti giuridici e le sue vecchie disposizioni contornate da una soverchia rigidità formalistica, che consente la possibilità di tutti gli espedienti dilatori, inducono, in chi è costretto ad adire le vie della giustizia, un'impressione di sconforto che si risolve spesso in un senso di sfiducia nell'Amministrazione della giustizia ».

Da allora sono passati sei anni e ancora nella nostra vita giudiziaria imperversa (permettetemi la parola) questo vecchio codice, complice involontario di tutte le cattive cause è di tutti i « paglietta ». Badate bene: queste parole non suonano critica nè censura. Lo so bene: questo non si deve a colpa, o a mancanza di buona volontà da parte di alcuno, ma all'ineluttabile necessità delle cose. Per quanto carattere di urgenza potesse avere la riforma dei codici e in particolare la riforma del codice di procedura civile, vi era un'altra opera ben più grandiosa, un'opera titanica da compiere prima. Prima di dare al nuovo Stato l'ordinamento della giustizia, al nuovo Stato confacente, si doveva creare ed organizzare questo nuovo Stato. E questo si è compiuto (ed è una cosa che si può dire miracolosa) in sei anni. Quando si pensi all'immenso numero, alla infinita varietà di leggi e di provvedimenti la cui attuazione attraverso al profondo rivolgimento, alla radicale trasformazione di tutti gli istituti, allo sconvolgimento di tutti gli strati sociali, ha portato al nuovo assetto che ha dato un'anima nuova alla gente italiana, ordinandola e stringendola come in un'immensa falange tutta protesa verso i grandi destini di Roma, viene fatto di richiamare con senso di orgoglio il verso Virgiliano « Tantae molis erat Romanam condere gentem! ».

Si comprende perciò il temporeggiamento nella riforma dei codici, ed è molto esatta l'osservazione dell'onorevole ministro della giustizia, fatta giorni or sono alla Camera nel suo discorso, che tale riforma non si poteva eccessivamente affrettare, anche perchè occorreva far penetrare nei nuovi istituti lo spirito politico fascista.

Nello stesso discorso egli ha annunziato (ecco accontentato l'onorevole senatore Garofalo) prossimo l'avvento di due codici: del codice

penale e del codice di procedura penale; anzi ne ha precisato la data. In ottobre.

Ha detto ancora, ed ha detto molto bene, essere il caso di soprassedere per il codice di commercio, salvo qualche riforma immediata in materie singole, in particolare per il fallimento (e questo io raccomando vivamente che si faccia presto) e finalmente si è limitato, per il codice civile, ad un accenno fuggevole ed incolore, e alla vaga promessa di affrettarne l'elaborazione. Ora è proprio questo il punto che mi angustia alquanto.

Cinque anni or sono, in un mio discorso al pubblico, io lamentai che fosse stato escluso dalla riforma un codice, che, a mio avviso, più degli altri e con maggiore urgenza degli altri, richiedeva radicali modificazioni: il codice di procedura penale. Ebbi il compiacimento di vedere immediatamente raccolta questa osservazione dal nuovo ministro della giustizia onorevole Rocco, il cui primo atto, si può dire, è stato quello di annunziare alla Camera la riforma del codice di procedura penale, naturalmente e necessariamente accompagnata, anzi preceduta, dalla riforma del codice penale.

Ebbene, gli avvenimenti mi hanno fatto cambiare d'avviso. A mio parere adesso quello che più preme è il codice di procedura civile, mentre, per le leggi penali, quell'imperioso carattere d'urgenza è venuto a cessare. E perchè? Per merito del Regime!

Perchè per la disciplina sostanziale si è provveduto, con leggi savie ed opportune, a colmarne le manchevolezze e a renderla rispondente alle esigenze del nuovo Stato, e, quanto alla procedura, anche qui, in parte, si è provveduto con leggi speciali, e per il resto, quell'impulso di speditezza e di risolutezza che il nuovo regime ha impresso in tutti gli atti della nostra vita, quello spirito di civismo e di disciplina, congiunto ad un più alto sentimento del proprio dovere, che ha saputo far penetrare nella coscienza di tutti, nonchè il nuovo ordinamento forense, hanno grandemente migliorato i nostri costumi giudiziari, instaurando la buona fede, la disciplina, la celerità, con che sono venuti automaticamente a cessare i maggiori e più pericolosi inconvenienti che sembravano dapprima invincibili.

Chi avrebbe mai pensato quattro o cinque anni fa che, pure colla vigente legge, un gra-

vissimo procedimento penale di competenza della Corte d'Assise potesse venire istruito, portato al giudizio, e definito nello spazio di un mese dal giorno in cui il reato fu commesso?

Ecco perchè io dico che non vi è più tanta fretta per l'elaborazione delle nuove leggi penali, sia come disciplina sostanziale, sia come procedura. Ed è bene, anzi è molto bene che sia così, perchè questa riforma potrà essere maturata, ponderata, curata, in tutti i suoi minuti particolari.

Voi lo sapete: il progetto di codice che si sta portando a termine è il progetto di un codice completamente nuovo, che si deve sostituire per intero al codice attuale. E una « instauratio ex imis »: il che anzi ha formato argomento di viva e ripetuta censura da parte di taluno.

Si è detto che in tal modo il progetto ha grandemente esorbitato, senza plausibile giustificazione, dai limiti prescritti dalla legge di delegazione e ben chiariti sia dalla relazione del ministro alla Camera ed al Senato sia dalla relazione senatoria che di quelle dichiarazioni aveva preso atto.

E si è voluto precisare che la delega aveva autorizzato soltanto a modificare nel codice penale determinate disposizioni e ad emendare quelli articoli che danno luogo a questioni tradizionali e che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti, secondo queste testuali dichiarazioni del ministro Rocco alla Camera: « Ai fini della riforma della nostra legislazione penale non occorrono tuttavia troppo radicali rivolgimenti e profonde trasformazioni. Sembrano invece sufficienti semplici ritocchi e prudenti emendamenti rivolti assai più che al fine di sopprimere o radicalmente modificare le norme esistenti, al fine di integrarle e di completare le norme attuali.

« Per tal guisa rimarrà immutato il sistema e inalterata la fisionomia generale del codice e i caratteri fondamentali degli istituti penali ».

E si è rammentato ancora che di tutto ciò prese atto la relazione senatoria dicendo ottimo il divisamento dell'onorevole ministro della giustizia di non innovare completamente il codice penale e di limitare la riforma ad alcuni punti ben determinati.

A questo rilievo però fu già autorevolmente e giustamente risposto che la riforma degli istituti dalla legge designati portava di necessità,

per il necessario concatenamento, alla revisione di tutta la materia, mentre i codici, e in particolare il codice penale, costituiscono un tutto organico di cui in pratica non si rendono possibili ritocchi parziali e modificazioni, tanto più quando è tutta l'orientazione che si deve cambiare, ed i punti da riformare sono altrettanti muri maestri del sistema.

E in proposito fu pure ricordato che la stessa questione è stata sollevata al tempo della pubblicazione dell'attuale codice di procedura penale: anche allora un illustre senatore e professore ed alto magistrato ne contestò la costituzionalità appunto perchè il ministro non si era limitato, secondo la legge di delegazione, a ritocchi e modificazioni del vecchio codice, ma lo aveva invece completamente sostituito. Se non che la sua protesta rimase isolata perchè si riconobbe unanimemente la impossibilità di mantenere in vita il vecchio codice, apportandovi modificazioni e riforme inconciliabili colla sua struttura e col suo sistema.

Ciò premesso dirò che, per quanto mi risulta da un mio speciale osservatorio, il progetto del codice penale, reso di pubblica ragione fin dall'agosto 1927 (e che con savio consiglio il ministro ha voluto sottoporre al più largo sindacato da parte di tutti gli esponenti del pensiero giuridico e delle esigenze pratiche del Paese), ha incontrato l'universale consenso per quanto si attiene alle direttive politiche ed alle grandi linee giuridiche, ed è lodato altresì come opera di alto pregio scientifico. Ora lo si sta diligentemente rivedendo per trarne il testo definitivo, sulla scorta e con il lume dell'immenso materiale fornito dalle osservazioni e pareri della magistratura, della cattedra, del foro e di altri enti consultati, nonchè di una Commissione speciale.

Orbene, è precisamente a questo delicatissimo lavoro che io raccomando che si proceda con la massima cura ed oculatezza e quindi senza fretta.

Badate bene, si tratta del codice penale, della legge più importante, più pesante, più tremenda che ci sia; sono in giuoco, da una parte, la sicurezza della Società e dall'altra la vita, la libertà e l'onore dei cittadini. In questa materia non si possono tentare esperimenti a beneficio di questa o di quella scuola, o per saggiare la bontà di questa o di quella costru-

zione giuridica; nè si tratta di una leggina che possa essere cambiata di punto in bianco o modificata anche in parte.

Esso deve contenere soltanto comandi chiari, sicuri, precisi, concisi, inesorabili ed inevitabili.

Un codice penale che contenga disposizioni vaghe, di oscura concezione o di difficile applicazione, sì da essere destinate a rimanere lettera morta, è un codice che nasce non vitale.

Ora il progetto in parola affronta molti problemi nuovi, ed alcuni gravi ed ardui, di cui si sente tutta l'importanza e si intravedono i lati utili, ma che ancora non hanno avuto il controllo sicuro della pratica applicazione. Ed un codice penale non può fare salti nel buio.

Per esempio, il problema delle misure di sicurezza, e della loro interferenza con le pene propriamente dette e con le misure di polizia, così come è regolato nel progetto, presenta dei punti dubbi ed oscuri che non mi sembrano sufficientemente chiariti dalle osservazioni e dai pareri di tutti gli enti chiamati a consulto. Così pure a forti dubbi hanno dato luogo sulla sicurezza e possibilità della loro applicazione il complicato giuoco delle aggravanti e minoranti, nonchè certe norme relative a nuovi istituti e a nuove figure di reato, come ad esempio il malthusianismo, il contagiamiento, l'insolvenza fraudolenta, la usura ed altre numerose disposizioni di cui sembra ispiratore il tentativo di far rientrare la morale nella sfera del magistero penale. Tentativo difficile e non scevro di pericoli, dappoichè fra il lecito e l'illecito, assoggettabile a precise sanzioni penali, fluttua una zona grigia dai contorni imprecisi e talvolta inafferrabili, nei quali l'intervento del giudice penale, quando non sia impossibile, può la maggior parte delle volte essere inopportuno, mentre più adatti ed efficaci sembrano altri provvedimenti di polizia sociale da parte di altre autorità che sono in grado di conoscere e di valutare elementi di fatto che sfuggono al giudice.

Ma io confido che l'opera diligentissima del Comitato di revisione e la mente lucidissima e quanto mai pratica del ministro della giustizia varranno a dileguare tutti questi dubbi e a dare al testo definitivo quel carattere di chiarezza, di sicurezza, di inesorabilità, di ine-

vasibilità e di stabilità che sono condizioni indispensabili per il codice penale di una nazione illuminata.

E non vi pigliate troppa fretta! se passerà l'ottobre non vi rattristate! Ripeteremo il verso della canzone antica: « il tempo passa e vien la primavera ». Ma intanto io raccomanderei di mettere subito mano alla riforma del codice di procedura civile sul quale io vorrei conoscere quali sono gl'intendimenti e i propositi del ministro della giustizia. Una cosa mi sembra di aver capito e mi ha confortato assai, che cioè il ministro non accetta un certo progetto la cui lettura veramente mi aveva atterrito; dirò meglio: mi aveva atterrito solo in parte, perchè l'altra parte non l'avevo capita. Io mastico molto male la lingua tedesca e la mia mente latina non sa penetrare la nebbia di cui amano circondarsi i concetti teutonici e teutonizzanti.

Ma, delegato questo pericolo, resta a sapere quali criteri direttivi vorrà accogliere il ministro nella elaborazione della riforma.

Nella relazione già citata dell'on. Oviglio ne erano state tracciate le linee schematiche, maggiormente poi illustrate in due notevoli discorsi alla Camera e al Senato. Esse si possono riassumere brevemente così: necessità di una radicale innovazione informata ai seguenti obiettivi; rompere l'eccessivo formalismo che ora domina il processo civile e sveltire lo svolgimento del processo per ottenere un giudizio più rapido.

Dare al giudice una funzione direttiva e moderatrice fra le parti, ammettendone l'intervento diretto dove occorra, consentendogli soprattutto di prendere l'iniziativa e di dirigere lo svolgimento dell'istruzione.

Modificare all'uopo molti mezzi di prova in guisa di rendere possibile l'indagine su fatti ed elementi della causa anche oltre la volontà o l'inerzia delle parti, semplificando i provvedimenti istruttori e incidentali.

Disciplinare più razionalmente i mezzi di impugnazione delle sentenze, ridurre i termini, semplificare i procedimenti esecutivi e i procedimenti speciali.

Tutto ciò senza snaturare il nostro procedimento processuale ma conservandolo nella sua struttura fondamentale pure cercando di realizzare al massimo grado l'obiettivo della

oralità, immediatezza e concentrazione processuale che, per unanime consenso, sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria.

Si atterrà l'on. Rocco a questi criteri che ebbero già il consenso pieno e plaudente della Camera e del Senato?

Lo confido, come confido che egli vorrà altresì prendere in considerazione questi tre punti, che io vado da lungo tempo propugnando, forte di 40 anni, non mai interrotti, di vita giudiziaria e di 15 anni di Cassazione.

Ripristinamento in primo grado del giudice unico, non in via assoluta ed esclusiva, ma a fianco del giudice collegiale, a cui dovrebbero essere riservate le cause che per qualità, importanza e delicatezza richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia fallimentare, bancaria, di grandi Società, ecc.).

Il che, mentre presuppone l'abbandono definitivo di quel cieco criterio di competenza per valore di cui ora non rimane più che l'ombra e non ha più ragione di essere, una volta ammessa la sua derogabilità, permetterà eziandio di attuare entro limiti ragionevoli, e senza snaturare il nostro tipo processuale, quelli obiettivi di immediatezza, concentrazione ed oralità che, per ammissione di tutti, possono trovare piena attuazione nei processi che si svolgono innanzi al giudice unico.

E in pari tempo renderà possibile la trattazione, innanzi allo stesso giudice ed in unico giudizio, del petitorio e del possessorio, che diverrà così un incidente di quello senza sospenderlo o ritardarlo, eliminando una duplicazione di giudizi che complica, moltiplica ed eterna le liti.

Due anni or sono come procuratore generale della Cassazione io conclusi su una causa in cui una sentenza, quanto mai sensata, giusta e semplicissima, di un pretore, in una causa di spoglio, dopo 25 anni, attraverso a tre sentenze di tribunale e a due sentenze di Cassazione, aspettava ancora la sua definizione. Definizione per modo di dire; perchè, se e quando la Cassazione avesse detta la parola definitiva su questo giudizio possessorio, bisognava ricominciare daccapo; iniziare e portare innanzi chi sa per quanti altri anni ancora il giudizio petitorio, e tutto questo per decidere sulla

proprietà di un tenuissimo corso di acqua. Io domando se al giorno d'oggi è possibile permettere ancora simili enormità.

Ma non basta. A completare l'edificio è necessaria un'altra cosa; è necessario dare all'Istituto della Cassazione unica un ordinamento che sia confacente alla sua nuova costituzione.

Non è il caso che io qui esalti un'altra volta ancora l'importantissimo avvento dalla Cassazione unica, da tanto tempo invocata da tutti e che nessuno mai era riuscito ad attuare. Se non che si è rimasti a metà strada. Sempre nell'attesa della riforma generale dell'ordinamento giudiziario, pedissequo necessario della riforma della procedura civile, si è creato il nuovo istituto della Cassazione unica, ma non gli si è dato il suo ordinamento; si è cercato di adattare alla nuova, potente, rigogliosa creatura, lo smilzo vestitino della sua vecchia nonna di settanta anni fa. Questo è l'inconveniente che io ho cercato più volte di segnalare; duplice inconveniente: quello di aver dato alla Cassazione unica una disciplina organica ed un assetto che non sono rispondenti al nuovo istituto, quello dei limiti entro i quali una legge ormai superata impone al giudice supremo di contenere la indagine, costringendolo entro una rigida corazza, che lo strania dal mondo e gli impedisce di sentire la vita.

Ecco perchè ho sempre insistito ed insisto ancora sulla necessità di un ordinamento che dia al supremo collegio più largo respiro e lo metta in condizione di rispondere alla nuova coscienza giuridica ed alle mutate esigenze reali della vita.

Perchè la Cassazione del giorno d'oggi non è e non può essere quella di 70 anni fa.

Ben diversi, ben più numerosi, più grandiosi e più ardui sono i suoi compiti e ben diverso è quanto da essa si aspetta chi viene a chiedere giustizia.

Egli attende dalla Cassazione il verbo supremo della giustizia sostanziale.

E poichè la Cassazione ha, si può dire, cambiate e grandemente allargate le sue basi, divenuta ormai l'organo supremo di coordinamento della intera attività giurisdizionale dello Stato, colle funzioni di fissare i limiti di tutte le competenze e di tutte le potestà, di sindacare la giustizia intrinseca delle sentenze

della autorità giudiziaria, di unificare la giurisprudenza, ne risulta che a questo compito non si adattano l'assetto e la disciplina ora in atto.

Permettete che io ripeta in quest'Aula quali a mio avviso dovrebbero essere le specifiche attribuzioni del nuovo istituto, ed il suo modo di funzionamento, inquadrando il mio pensiero in queste proposizioni.

Accogliere, per quanto di ragione e cogli adattamenti e modificazioni che del caso, quello istituto della revisione che, dallo sperimento della Sezione speciale per le provincie liberate è stato riconosciuto utile ed opportuno, ammettendo così il sindacato, anche nel merito, delle sentenze di appello che non abbiano avuto conforme il primo grado, restringendo invece per gli altri casi i motivi di impugnazione secondo il voto ormai unanime dei giuristi.

Non limitare l'attività della Cassazione ad una semplice funzione negativa, quella cioè di distruggere i giudicati contrari alla legge, ma farla contribuire positivamente alla decisione dei singoli rapporti controversi, chiamandola a statuire nella causa quando questa lo comporti, o altrimenti indicando al giudice di merito la risoluzione della questione di diritto.

Specializzare le Sezioni civili e conferire loro una certa autonomia, come è ora per le Sezioni penali, assegnando a ciascuna un presidente capo e responsabile a cui lasciare la formazione del ruolo e la destinazione del relatore.

Estendere i casi in cui la Cassazione delibera in Camera di consiglio.

Composizione fissa delle Sezioni Unite da stabilirsi al principio dell'anno ma col criterio delle minori possibili variazioni.

Facoltà di rimettere immediatamente alle Sezioni Unite, su richiesta del Procuratore generale, o delle parti, o anche di Ufficio, quei ricorsi di Sezione semplice in pendenza di decisione, quando questa sia per essere difforme da una precedente sentenza della Cassazione.

Sarò grato all'on. Rocco se egli vorrà far conoscere il suo pensiero su quanto ho esposto finora. Ad ogni modo, affidandomi alla sua mente poderosa, alla larga esperienza ed al profondo senso della realtà che gli è stato

sempre di guida nella vasta opera legislativa da lui intrapresa, sono certo che il codice di procedura civile da lui elaborato sarà tale da soddisfare pienamente a tutte le esigenze di una vera e pronta giustizia.

E sarà opera schiettamente e limpidamente latina.

E passo a parlare, con molto maggiore brevità, dell'altro punto.

È noto che a Milano, per merito dell'Associazione « Cesare Beccaria », si è costituito ed organizzato e funziona mirabilmente, con risultati dirò così totalitari, l'opera assistenziale del fanciullo traviato, e ciò per mezzo della casa di ricovero e di lavoro in Milano, della colonia agricola di Arese, e del tribunale dei minorenni, la prima Assise minorile, e fino adesso ancora la sola, costituitasi in Italia.

L'insieme di tutte queste opere, attuate, organizzate e coordinate con pratica sapienza e cura amorosissima e indefessa fa sì che il fanciullo traviato o sul pendio della perdizione, trovi fin dal principio una mano soccorrevole che lo sottrae ai contatti pericolosi, e, se delinque, amorevolmente lo corregge, mantenendolo sempre in un ambiente sereno di lavoro, di istruzione e di moralità, per cui il periodo di pena si converte in periodo di rigenerazione e di rieducazione.

In una parola, si è pienamente raggiunto lo intento di sottrarre il minorenne, in qualsiasi condizione della sua vita, traviabile, correggendo, inquisito, condannato, a qualsiasi influenza deleteria, adattando la correzione, il giudizio, la pena alla mente ed all'animo del fanciullo, sì che insieme concorrano e riescano veramente alla sua rieducazione e rigenerazione.

L'esempio di Milano è stato seguito da Verona, dove, per quanto in minori proporzioni ed ancora all'inizio, già funzionano, integrandosi, una casa di ricovero in città, e una colonia agricola in ridente campagna, e dove si chiede di potere, a completamento della opera assistenziale, istituire il tribunale dei minorenni.

Io ho visitato e studiato questi istituti, traendone la prova della loro grande utilità sociale e dei magnifici risultati già ottenuti, e la convinzione che queste nobili iniziative dovrebbero essere fomentate ed aiutata almeno negli altri

grandi centri dove il fanciullo è esposto a maggiori pericoli.

Ma occorre nello stesso tempo che il Governo, convinto di ciò, favorisca e vada incontro alle ragionevoli richieste di questi istituti tendenti allo scopo di assicurarne la vitalità, tutto il possibile sviluppo, ed il miglior modo di funzionamento.

Occorre esaminare e risolvere il problema dal punto di vista legislativo ed amministrativo, studiando quali modifiche si potrebbero portare agli ordinamenti giudiziari e carcerari in vigore, al fine di dare al tribunale dei minorenni una maggiore sfera di azione, e di sveltire e semplificare tutte le pratiche sì da sottrarre completamente il fanciullo a qualsiasi contatto anche fuggevole coi comuni ambienti giudiziari carcerari e di pubblica sicurezza, e da estendere questi benefici al maggior numero possibile di minorenni.

Ora io ho l'impressione, e mi auguro sia completamente errata, ho l'impressione che l'onorevole Rocco non sia troppo convinto, e — sebbene si debba proprio a lui, ed unicamente a lui, se si sono potuti vincere tutti gli ostacoli, e non furono nè pochi, nè di poco conto, che si frapponessero alla erezione della casa di Milano e alla conseguente creazione del tribunale minorile — non mi sembra che egli abbia un grande entusiasmo per questi istituti.

Li segue, non li combatte, anzi vi è stato un momento in cui ha pensato come fomentarne la creazione in altri centri, ma non vi mette nulla di suo, non dà loro quell'aiuto cordiale e premuroso che si sperava.

Questa impressione ho subito avuto dalla risposta fredda e piena di riserve da lui data l'anno scorso ad una fervida interrogazione del senatore Pavia.

Forse egli ha altre idee intorno alla risoluzione di questo problema.

Fors'anche deve tener conto di spiegabili e, dal loro punto di vista, giustificabili resistenze burocratiche.

Forse si pensa che le sezioni speciali dei tribunali ordinari e i riformatorii statali, coi miglioramenti e perfezionamenti che vi si introdurranno, possono raggiungere egualmente lo scopo.

Mi permetto di dubitarne.

Io ho visto alla prova come funziona e come deve funzionare il giudice dei minorenni, e mi sono convinto che esso non può essere accordato a un tribunale ordinario, dove non è possibile realizzare quell'ambiente di serenità e di amorevole severità, quella atmosfera familiare che è indispensabile per siffatta giurisdizione. E mi sono sempre più convinto della necessità, riconosciuta d'altronde da tutti gli studiosi della materia, che il giudice dei minorenni sia monocratico unipersonale e gli si attribuisca, senza frazionamenti e graduazioni, capacità piena ed esclusiva di giudizio e di decisione per tutti i reati.

E quanto ai riformatorii statali, li potrete modificare e perfezionare quanto vorrete, ma non potranno mai raggiungere i risultati che si ottengono colle istituzioni tipo «Cesare Beccaria».

Non starò qui a darne la dimostrazione che del resto è intuitiva. Ad un solo punto accenno. I riformatorii statali mancheranno sempre di un coefficiente morale che negli altri istituti si è rivelato di una importanza senza pari. Ed è la fiamma di amore materno ivi portata da gentildonne assetate di bene, fiamma d'amore che circonda e penetra l'animo di quei fanciulli portandoli ad una grande elevazione morale.

Ho constatato io stesso a Milano e a Verona i grandi benefici della santa e libera azione di queste donne. E ho visto quanta influenza, che dominio morale esse esercitano su quei fanciulli e su quei giovinetti che ne attendono con vivo fervore la visita, che pendono dalle loro labbra, che si trasfigurano di gioia per una lode, per una parola gentile che ha la soavità di una carezza materna, e si rattristano e si scolorano per un rimprovero anche velato. E mi furono mostrati fanciulli e giovinetti che sembravano incorreggibili e ribelli, rigenerati dalla affettuosa sorveglianza di signore che se ne vollero particolarmente occupare.

Su donne di tal fatta l'Italia può sicuramente contare in ogni sua città.

Mi auguro dal profondo del cuore che il Governo faccia sì che l'opera di assistenza minorennile nel modo e forme che ho qui brevemente illustrato sia per quanto è possibile generalizzata.

E un'ultima parola.

In quest'Aula non vedo alcun gerarca della Milizia giovanile fascista; mi permetto per ciò di rivolgermi direttamente al Capo del Governo, che è anche Comandante Supremo della Milizia Nazionale per chiedergli se non si potrebbe studiare la istituzione di un corpo speciale per l'aggregazione di questi fanciulli e giovinetti in certe condizioni e come premio della loro condotta.

Questo dico perchè so quale alto coefficiente morale sia la camicia nera per l'anima dei fanciulli. Mi limito a formulare il quesito e pongo fine al mio dire, lieto se l'on. Rocco darà cortese risposta alla mia domanda. (*Applausi*).

PETRILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLO. Lo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto può dirsi, per la parte che riguarda appunto gli affari di culto, già superato dall'avvenimento storico della Conciliazione. Mentre nel bilancio è portata in appendice la parte riguardante gli Economati dei benefici vacanti, questi già sono stati soppressi, e senza rimpianto. In bilancio però resta ancora l'Amministrazione del fondo culto, ma, evidentemente, in regime concordatario, non può avere la medesima funzione, gli stessi scopi che aveva nel regime precedente.

È proprio della Rivoluzione fascista adattare gli organi alle nuove funzioni degli enti di diritto pubblico, senza soluzione di continuità, senza svolte pericolose e senza intralci.

E così l'on. Rocco, che, come ha detto testè il senatore Appiani, è stato il codificatore della Rivoluzione, ha fatto anche delle leggi ecclesiastiche, che erano così frammentarie, così caotiche, un complesso organico: per modo che esse possono rappresentare degnamente il nuovo diritto ecclesiastico italiano.

Egli ha tracciato con mano sicura le linee fondamentali: ma, nell'art. 34 della legge recentemente approvata, egli si riserva (ed è una delega amplissima legislativa che viene data al Governo del Re) di ritornare su questo gravissimo argomento e di compiere quel lavoro di coordinamento, direi di rifinitura, per cui le antiche leggi ecclesiastiche possono essere applicate al nuovo regime.

L'Amministrazione del fondo culto, di cui più particolarmente e, date le condizioni del

Senato, brevemente, parlerò, è una Amministrazione tipicamente appartenente al precedente regime di diritto ecclesiastico, giacchè essa è l'esponente del separatismo di Stato che era il fondamento della politica ecclesiastica. Come il Senato sa, la politica ecclesiastica era fondata su questi due principi basilari: separatismo dello Stato, incompetenza dello Stato in materia di politica religiosa. Ora questi due principi non possono più valere in quanto lo Stato ha assunto degli impegni con il regime concordatario. Ed allora sono rimasti questi antichi istituti di diritto ecclesiastico che debbono essere e sono considerati sotto nuovo aspetto, giacchè non si ha più l'assenteismo completo dello Stato che sostanzialmente veniva praticato nel nostro diritto pubblico.

Questi istituti vengono ad essere inquadrati nella nuova legge ecclesiastica. Ora nel campo patrimoniale il Fondo per il culto aveva una sua funzione speciale. Lo Stato si era quasi voluto disinteressare, almeno apparentemente, e non aveva voluto mostrare di approfittare della soppressione degli enti, non aveva voluto approfittare delle leggi eversive. Ed allora da tutte le leggi votate, e che avevano portato alla soppressione degli enti, veniva la conseguenza che le rendite, che dalla conversione e dalla soppressione risultavano, venivano ascritte a favore di un fondo per il culto che aveva una funzione patrimoniale, politica, e insieme uno scopo pratico, in quanto era destinato a stabilire una specie di perequazione fra gli enti ecclesiastici ricchi e quelli poveri. Infatti, dai primi riscuoteva la tassa di quota di concorso che avrebbe dovuto distribuire agli enti ecclesiastici poveri con il supplemento di quota.

Perchè lo Stato, il quale sapeva di avere contrarie le supreme gerarchie ecclesiastiche, intendeva far leva sul basso clero e specialmente sui parroci per arginare l'opposizione che veniva ad esso dal papato. Era una impostazione politica di per sé stessa sbagliata; ma l'applicazione che se ne fece fu tale da raggiungere risultati diametralmente opposti. Noi conosciamo precisamente quali siano stati i rapporti tra il Fondo culto e i parroci. I parroci fino al 1892 restarono in esasperante attesa di lunghe promesse mai mantenute; dal 1892 fu assegnata una decorrenza certa al diritto alla

congrua, ma contemporaneamente cominciò una lotta feroce a coltello tra parroci e amministrazione del Fondo per il culto per il conseguimento di questo diritto. La legge del 1892 era stata molto larga nella deduzione degli oneri patrimoniali delle congrue, senza che se ne fossero misurate le conseguenze economiche.

La legge non era stata finanziata sufficientemente, per modo che il Fondo culto si trovò tra le pretese dei parroci esagerate, ma legittime ed accolte dalla Magistratura, e le manchevolezze del proprio bilancio, e allora dovette ricorrere a tutti gli espedienti per fronteggiare la situazione, a tutti gli espedienti dilatori di un debitore che non abbia i mezzi e, tanto meno, la volontà di pagare.

La finalità politica che si sperava di raggiungere attraverso il Fondo per il culto veniva ad essere raggiunta in modo diametralmente opposto.

Ma oggi, in regime concordatario, la missione del Fondo per il culto e la sua funzione non può essere considerata con lo stesso criterio del 1866. Noi dobbiamo porre il Fondo per il culto nella sua vera condizione giuridica e politica e dare a questa antica amministrazione le finalità che corrispondono appunto alle mutate condizioni politiche e soprattutto alle mutate condizioni legislative di uno stato concordatario. Nella legge che abbiamo da poco approvato e che forma parte del Concordato lateranense la condizione del Fondo per il culto risente un po' troppo di quelli che si potrebbero chiamare i suoi peccati originali, giacchè nemmeno ora si è precisamente stabilito quale debba essere la situazione giuridica dell'Amministrazione del Fondo per il culto nel nuovo ordinamento.

L'onorevole ministro, nel suo magnifico discorso alla Camera dei deputati, si occupò del nuovo diritto ecclesiastico, ma non ha precisato, a mio modo di vedere, quale debba essere la situazione giuridica di questa Amministrazione. Nell'art. 29 della legge è detto che il Fondo per il culto è una direzione generale del Ministero della giustizia, ma nello stesso tempo è detto che l'Amministrazione del fondo per il culto ha un ruolo organico proprio, ha un bilancio proprio, ha un Consiglio d'amministrazione proprio e sono applicabili ad essa le norme che regolano le Amministrazioni dello Stato. Evidentemente noi torniamo verso quella

autonomia dell'Amministrazione del fondo per il culto che si comprendeva in regime separatista, ma non ha ragione d'essere in regime concordatario e torniamo a quella incertezza di posizioni giuridiche per cui si disputava dinanzi ai tribunali per stabilire quale fosse il rappresentante in giudizio dell'Amministrazione stessa.

Perciò, su questo punto pregherei l'onorevole ministro di voler dare chiarimenti per evitare che si perpetuino quelle liti che si sono agitate relativamente alla rappresentanza dell'Amministrazione del Fondo per il culto in giudizio. Ma non è solamente per questo concetto di profilassi giudiziaria che a me sembra si debba precisare questo punto, ma anche sotto un altro e ben più interessante profilo di carattere squisitamente politico, che mi viene suggerito dall'esame del bilancio.

Il rapporto fra il patrimonio antico del Fondo per il culto, proveniente dalla soppressione delle corporazioni religiose ed altri enti ecclesiastici, con quello che viene dato dalla finanza dello Stato è da 1 a 6; le rendite patrimoniali intestate all'Amministrazione del fondo per il culto sono soltanto 14 milioni, 4 milioni sono di quota di concorso. La quota di concorso è stata abolita e restano pertanto soli 14 milioni. Lo Stato corrisponde di suo 68 milioni che dovranno essere accresciuti di altri quattro per integrare la perdita corrispondente, che ha l'Amministrazione per la soppressione della quota di concorso; in totale 72 milioni salvo maggiori assegnazioni di bilancio a liquidazioni ultimate delle congrue. Non è più la situazione patrimoniale del tempo in cui il Fondo per il culto distribuiva rendite di provenienza degli enti ecclesiastici o comunque che sentissero o sapessero di proprietà ecclesiastica. Oggi è lo Stato che dà il proprio denaro, il denaro dei contribuenti ad una sua Amministrazione per raggiungere un fine di Stato. È un concetto nuovo, profondamente innovatore, del Regime fascista, annoverare tra i fini di Stato ed al cui conseguimento concorre lo Stato i fini religiosi.

Avvisare la religione non più come rito esteriore, ma come sostanziale parte della educazione morale della gioventù, come substrato morale della famiglia, è la concezione di uno stato etico quale il fascista. Vi sono zone grigie

come diceva poco fa, con tanta autorità, il collega Appiani, in cui lo Stato non può intervenire, e tanto meno può intervenire con la sanzione penale, ma in cui può avere grande efficacia il sentimento religioso.

Lo Stato, che dà i mezzi per questo nobile, santo scopo, per raggiungere fini, che finora erano parsi estranei alla sua sfera di attività, deve pur dimostrare nella forma esteriore il suo interessamento.

Nell'Amministrazione del fondo per il culto parrebbe che niente fosse mutato, giacchè supplementi congrue si davano prima e supplementi congrue si danno oggi.

Ma con la legge del 1866, come con quelle del 1892 e del 1899, i supplementi erano dati con fondi ricavati dalla soppressione di enti ecclesiastici e da prelevamenti su rendite ecclesiastiche; oggi sono dati nella grandissima maggioranza da fondi forniti dallo Stato italiano e per un'alta finalità di Stato.

E quando, onorevole ministro, Ella si metterà ad esaminare la situazione dell'Amministrazione del fondo per il culto così rinnovata, troverà che la guerra guerreggiata, che dura dal 1892 fra i parroci e l'Amministrazione, non accenna a finire; troverà che l'Amministrazione dal 1892 a oggi non è riuscita ancora a liquidare le 20 mila congrue, le quali dovevano essere liquidate fin dal 1899. Trentasette anni per liquidare ventimila congrue dovevano essere più che sufficienti.

Questo lavoro di Sisifo, che sempre si rinnova e che pare si debba perpetuare nel tempo, dovrebbe pure trovare una conclusione; sotto l'immane lavoro si dovrebbe scrivere una buona volta la parola « fine ». Mi pare che il Regime fascista, e l'onorevole ministro Rocco personalmente, siano fatti per compiere questo « tour de force »: l'onorevole ministro Rocco ne ha dato la prova. Egli, nominato sottosegretario di Stato alle pensioni di guerra, ove ugualmente pareva che il lavoro non dovesse finire mai, dopo solo sei mesi, si è presentato al Duce e ha dichiarato di essere disoccupato perchè non aveva più pensioni da liquidare. Ebbene, on. Rocco, ripetete il gesto per la liquidazione delle congrue; ripetete anche in questo campo il vostro gesto e sarà un gesto veramente degno di voi, degno del Fascismo. (*Applausi*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Dallolio Alfredo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DALLOLIO ALFREDO. A nome della Commissione speciale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Dallolio Alfredo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul bilancio della giustizia.

GIAMPIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli senatori, consentite che io inizi il mio dire con una preghiera, quella cioè di non credere che un vano sentimento d'immodestia abbia spinto me, entrato di recente a formar parte di questo Alto Consesso, nel quale tanta luce risplende di dottrina, di sapienza, di maturità di consiglio, a prendere la parola nella discussione nel bilancio della giustizia ma di credere invece che un sentimento del dovere a ciò mi abbia indotto. Questo dico perchè, all'aprirsi dei comizi parlamentari, il Duce disse che la nuova legislatura avrebbe dovuto essere la collaboratrice del Governo nella formazione delle leggi e nello svolgimento dell'azione legislativa.

Mosso da questo sentimento, dirò anzi da questo comandamento, io ho preso la parola oggi che i nuovi orizzonti del diritto, specialmente nel campo penale, e le necessità della vita amministrativa e giudiziaria impongono la risoluzione di alcuni urgenti problemi, tanto più che i relativi progetti dovranno essere presentati all'esame della Commissione interparlamentare, della quale fanno parte eminenti colleghi di questo Consesso.

La nobiltà del mio intento, la purezza del fine e la brevità del mio dire mi fanno sperare nella benevolenza e nell'indulgenza del Senato.

OSSERVAZIONI SUL CODICE PENALE.

Del codice penale, dovuto all'opera di una eletta schiera di giuristi sotto la sapiente guida dell'onorevole ministro della giustizia, che ha armonicamente fuso i principî dell'antica scuola classica, antica ma sempre giovane per la precisione e la sapienza dei suoi insegnamenti, con quelli della scuola cosiddetta positiva, del codice penale — ripeto — io tratterò due argomenti, farò due sole osservazioni in ordine alla imputabilità dei minorenni e alle condizioni essenziali per la sua pratica attuazione.

Il progetto, come tutti sanno, innova specialmente su questo punto alla legislazione vigente, in quantochè stabilisce che fino ai 14 anni è esclusa la imputabilità del minore delinquente e che, per il minore che ha compiuto il quattordicesimo anno e non ancora il diciottesimo, l'imputabilità è dubbia, in quanto occorre dalle circostanze del fatto delittuoso determinare se esso abbia agito con discernimento. Nel primo caso, quando si tratti di minore che non abbia compiuto i 14 anni, in luogo della pena, si applica una misura di sicurezza personale; quando invece il delinquente sia maggiore dei 14 anni, ma minore dei 18 e abbia agito con discernimento, si applica la pena, e, nel caso contrario, le misure tassativamente indicate nel progetto del codice.

Il codice vigente invece stabilisce la non imputabilità del minore delinquente fino al nono anno, e la ritiene dubbia quando il minore abbia compiuto il nono, ma non ancora il diciottesimo.

Quale dei due sistemi è preferibile? Io credo che la questione non possa essere trattata e risolta con criteri aprioristici e astratti, sibbene con criteri concreti, criteri che altrimenti non si possono ottenere, se non mediante la esperienza giudiziaria, vale a dire tenendo conto di quello che è stato il risultato dei vari procedimenti penali, nei quali siano intervenuti come penalmente responsabili i minorenni che non abbiano raggiunta l'età innanzi indicata.

Ora per l'esperienza fatta nel mio quarantennio di servizio nelle funzioni giudiziarie io posso affermare che nella quasi totalità dei casi è emersa sempre la responsabilità penale per il compiuto sviluppo psichico del delinquente, maggiore dei nove anni e minore dei

quattordici, e che assolutamente non fu da mettersene in dubbio la responsabilità, quando l'autore del delitto aveva compiuto il 14° anno e non ancora il 18°.

Potrei citare al Senato numerosi casi di minorenni che in questa età, si sono resi responsabili di omicidi, di rapine, di estorsioni e anche di partecipazioni ad associazione a delinquere, le quali hanno formato finora la piaga e il tormento dei distretti giudiziari della Sicilia. E anche recentemente nei primi mesi di quest'anno posso raccontare di un fanciullo che aveva compiuto appena i 13 anni e che con una raffinatezza speciale colpì con un randello ed uccise un suo coetaneo e poi presentò tali mezzi di difesa da indurre quasi in inganno l'ufficiale di polizia giudiziaria che procedeva alle indagini.

Potrei citare il caso di un ragazzo dodicenne che fu sorpreso in flagrante congiunzione carnale con un bambino di tre anni, rifugiatosi nella capanna di lui e che poi ricondusse alla mamma, dando una spiegazione assai bene architettata del pianto della sua vittima.

E da ultimo potrei dire che ho dovuto concedere la dispensa dall'impedimento dell'età per contrarre matrimonio ad una fanciulla di 13 anni che era già nel quinto mese di gravidanza e per la quale le informazioni del perito sanitario e della pubblica autorità attestavano che essa aveva la capacità a sostenere i pesi materiali e morali del matrimonio.

A me pare che le recenti disposizioni della legge sul matrimonio, per le quali è dato al minore che abbia compiuto 14 anni la facoltà di contrarlo, forniscano un argomento perchè sia egualmente riconosciuta la imputabilità di chi questa età abbia raggiunto.

Il progetto del codice penale ha inteso alla repressione della delinquenza non solo con la punizione, ma altresì con la prevenzione, istituendo a quest'uopo alcuni stabilimenti, nei quali vi è anche il regime educativo di coloro che ad essi sono assegnati. Il progetto li enuncia e non sono pochi. Ora a me sembra che, affinchè il nuovo codice possa avere piena ed immediata attuazione, occorra che siano pronti tutti questi stabilimenti per ricevere i delinquenti assoluti in giudizio e gli altri per i quali questi provvedimenti siano tassativamente stabiliti dal codice.

Dico questo perchè, allorquando fu attuato il codice penale del 1890, parecchi istituti similari non potettero funzionare appunto per la loro mancanza ed il danno che ne derivò all'amministrazione della giustizia non fu lieve.

Il progetto inoltre affida ad un giudice il regime educativo in questi stabilimenti speciali ai quali si assegnano i minorenni, gli ubriachi, i recidivi specifici, i delinquenti occasionali e via discorrendo. Ora questo importa che la pianta organica della magistratura non sia più sufficiente ai nuovi bisogni che il progetto prevede, non solo perchè parecchi giudici dovranno essere destinati a questi istituti, ma anche perchè le disposizioni che determinano parecchie e delicatissime indagini di indole psichica nei procedimenti penali richiedono che un grande tempo si occupi dal magistrato quando delitti del genere vengano sottoposti all'istruzione o al giudizio. Affinchè remore non vi siano, conviene che la pianta organica sia tale da corrispondere ai nuovi bisogni, alle nuove esigenze.

Inoltre le indagini di cui ho parlato, e che riguardano questioni di indole delicatissima, di dolo, di sviluppo psichico e simili, esigono una magistratura specializzata per risolverle, perchè, per quanto sia illuminata e sapiente quella attuale, non è certamente nella totalità abituata all'esame di cose così intime e delicate.

Occorre altresì, a mio modo di vedere, che la magistratura intenda bene qual'è il concetto del legislatore nell'aver introdotto nel magistero punitivo le misure preventive e cioè che ha voluto creare non un sistema di indulgenza ma un mezzo che concorra efficacemente alla repressione della delinquenza.

E questo io dico perchè il pericolo vi è, tenendo presente quanto è avvenuto per la legge così detta del perdono giudiziale. Nell'altro ramo del Parlamento, il senatore, allora deputato, Pasquale Grippo, ammonì che la magistratura avrebbe facilmente non bene usato o abusato di questo nuovo istituto. E il fatto si è parzialmente avverato, perchè, malgrado nella Camera dei deputati per opera del relatore on. Calissano fossero state specificate tutte le circostanze che dovevano concorrere nel fatto per rendere meritevole l'imputato della indulgenza del giudice, malgrado il Senato avesse votato un ordine del giorno con cui

dichiarava che fine della legge era di contemperare le esigenze della repressione con quelle della emenda morale, malgrado le decisioni della Cassazione avessero determinato occorrere la dimostrazione del pentimento del colpevole, nella quasi totalità dei casi il giudice applica la condanna condizionale, prescindendo da queste circostanze ed esaminando solo se ricorrano le condizioni oggettive e materiali menzionate nell'art. 423 del codice di procedura penale.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

Come dicevo, impellenti problemi si presentano per quello che riguarda la vita giudiziaria dell'Amministrazione della giustizia, vale a dire l'ordinamento giudiziario.

L'ordinamento giudiziario della magistratura fino al 1890 è stato quello emanato nel 1865, al quale la legge del 1890 introdusse una duplice modificazione: il pretorato come funzione obbligatoria per tutti i magistrati e come grado intermedio tra il giudice aggiunto e il giudice e il sostituto procuratore del Re e l'esame per merito distinto da farsi dai pretori o dagli aggiunti dopo un determinato periodo di tempo. La obbligatorietà delle funzioni pretorie non piacque, specialmente ai giovani che, avendo vissuto nei primi anni nelle città, mal tolleravano di essere relegati su di una montagna e in un piccolo centro dove aveva sede la pretura rurale. E allora sorse un movimento che portò alla legge del 1907 la quale abolì il grado di pretore. Da quel momento è un succedersi di varie leggi e disposizioni organiche, che dal 1919 al 1923 furono talmente numerose che il loro contenuto non poteva avere pratica attuazione inquantochè mentre se ne stava applicando una, altre ne sopravvenivano, tanto che di esse può ripetersi il giudizio che il fiero Ghibellino mosse ai « sottili ordinamenti della sua Fiorenza:

..... a mezzo novembre
non giugne quel che tu d'ottobre fili».

A questa incertezza di disposizioni altre cause si aggiunsero che resero più difficile il reclutamento dei giovani magistrati. Venne, infatti, la guerra. Essa distolse i giovani dagli studi universitari, ma li avviò al sentiero della

gloria. Attratti nel vortice turbinoso, essi, emulando le gesta eroiche dei loro predecessori nelle guerre dell'indipendenza della Patria, con l'audacia e con l'impeto propri della giovinezza, per mare, per terra, nei cieli combattendo virilmente scrissero pagine gloriose e concorsero con i fanti diciannovenni a la gloria di Vittorio Veneto, gloria e vittoria dovute esclusivamente alle armi italiane e al valore del soldato italiano. (*Applausi*).

A questa circostanza un'altra se ne aggiunse. Lo stato post-bellico produsse una specie di crisi, per cui i giovani, lungi dall'essere incitati ad accorrere nelle file della magistratura, stavano perplessi ed indifferenti. Conseguenza di tutto ciò si fu che i concorsi, banditi per l'ingresso nella magistratura, ebbero un esito addirittura sconsigliato e doloroso: pochi i concorrenti, pochi gli ammessi all'esame, pochi i dichiarati idonei alle funzioni giudiziarie e fra questi alcuni con un minimo di cognizioni necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse. Ed allora, poichè occorreva specialmente provvedere alle preture, che in gran numero erano rimaste prive del pretore, per il regolare andamento del servizio giudiziario, fu gioco-forza ricorrere a un espediente assai acutamente pensato e disposto dall'onorevole Guardasigilli, e cioè di nominare vicepretori mandamentali o incaricati delle funzioni di uditore giudiziario nelle preture, i laureati in giurisprudenza, i quali, per i punti riportati negli esami universitari e per la conversazione giuridica avuta da essi con il procuratore generale, risultassero di una capacità sufficiente per l'esercizio di quelle funzioni, e di affidare agli stessi, dopo un congruo periodo di tempo, e dopo una specie di esame sopra loro sentenze, la reggenza delle preture.

Le promozioni hanno luogo con il sistema degli scrutini, quale mezzo ordinario, degli scrutini anticipati, per i gradi della corte di appello e con gli scrutini e i concorsi per la Cassazione.

Certamente questi provvedimenti, a mio modo di vedere, non possono essere che provvisori, sia per quanto riguarda il reclutamento, sia per quello che si riferisce al sistema di avanzamento.

Non dirò parola per quanto attiene alle necessità di modificare il primo, perchè a me sembra che unico mezzo e meno imperfetto

modo di conoscere il valore del candidato, sia l'esame, esame accolto nella maggior parte degli ordinamenti giudiziari e ritengo che sia intendimento dell'onorevole ministro di introdurre nuovamente nel nostro ordinamento mediante prove scritte ed orali. E, credo, non può nemmeno ammettersi che il sistema degli scrutini anticipati e dei concorsi per titoli siano corrispondenti alle finalità che essi si propongono.

Meglio non potrei giustificare queste mie asserzioni se non citando l'autorevole parola del Guardasigilli, parola che fu scritta nella relazione ministeriale alla legge per la facoltà al Governo di emanare i codici e le altre leggi dello Stato. In essa è detto: « Il concorso per titoli stabilito dalla legge del 1907, è stato oggetto di critiche e di critiche non del tutto infondate. Non è sempre agevole giudicare un magistrato in via assoluta e comparativa dai titoli che esso può presentare. Inoltre i titoli che esso può presentare offrono tale campo alla valutazione subiettiva da rendere il concorso per titoli come una promozione per merito comparativo senza sostanziali garanzie ».

E lo stesso onorevole ministro scrisse, per quanto riguarda il sistema degli scrutini anticipati: « Una critica analoga si può fare al sistema degli scrutini, che può essere fonte di danni morali e materiali per i magistrati pretermessi ».

Le critiche, il danno, così maestrevolmente indicati dal ministro, hanno loro base, a mio modo di vedere, in quello che egli nella stessa relazione aveva detto e cioè « nel desiderio, naturale del resto, nei più intelligenti e nei più ambiziosi di attraversare questo lungo ed aspro cammino, quella ricerca dei mezzi atti a superare i colleghi posti innanzi nel ruolo con promozioni di merito che da taluno si è voluto definire col nome di carrierismo ».

Dopo queste brevi osservazioni a me sembra che sia dimostrata la necessità di un cambiamento nelle norme attuali, sia per quanto riguarda il reclutamento sia per quanto si riferisce alle promozioni.

Circa il reclutamento, come io dicevo, il sistema meno imperfetto è quello dell'esame scritto ed orale, ed in questo avviso io sono confortato altresì dalla relazione della Commissione di finanze, che, a mezzo dell'autorevole

parola del suo relatore, ha detto: « Da ciò la necessità, specie per i collegi giudiziari, di avere magistrati venuti da concorsi severi, che obbligano i giovani a studiare, anche dopo la spesso non difficile laurea, e ne assicurino giudicanti valorosi ».

Un'altra grave questione che involge l'esame dell'attuale ordinamento giudiziario è quella che riguarda la carriera dei pretori. Essa offre un primo campo di indagine. Deve essere una carriera a sè distinta, avulsa quasi dal corpo della magistratura, ovvero deve costituire un ruolo separato, ma parte dell'intero ruolo di questa?

Non credo possa adattarsi la prima soluzione: il ripetere, per quasi tutta la vita le stesse funzioni giudiziarie, il non avere il miraggio della promozione, sono circostanze che a prescindere da tante altre rendono difficile un reclutamento di ottimi pretori.

Io credo che il pretorato debba costituire un ruolo distinto, ma che formi parte sempre della carriera generale e che alle preture debbano essere destinati i migliori magistrati. Questo ultimo concetto, per chi ha pratica delle cose giudiziarie, da per sè stesso si dimostra. Ma a me piace avvalorarlo con le parole che furono pronunziate da uno dei più illustri parlamentari, rapito immaturamente alla vita, onore della mia Basilicata, di Emanuele Gianturco, che, nella tornata del 22 giugno 1894, così parlava alla Camera dei deputati: « Il popolo minuto delle città e delle campagne si forma un concetto più o meno elevato della giustizia a seconda che i pretori adempiano la loro missione con maggiore o minore efficacia ed equità. La grande massa del popolo conosce poco i tribunali, pochissimo le Corti di appello, quasi niente le Corti di cassazione. Il popolo conosce da vicino il pretore e conforma il suo giudizio all'opera dei pretori ».

Penso inoltre che tutti i magistrati debbano percorrere la via del pretorato, imperocchè esso è una grande scuola, nella quale si educa la mente alle conoscenze giuridiche, svariate essendo le funzioni del pretore, e si forma ancora e di più il carattere, dote essenziale del magistrato: quel carattere che deve accompagnare quest'ultimo specialmente nei gradi supremi e direttivi, senza il quale l'opera direttiva del capo del tribunale o della corte riesce fru-

stranea agli scopi della direzione e della vigilanza. (*Bene*).

Non si può controllare l'operato del pretore, non si può esercitare il diritto di vigilanza, se non si conoscono a fondo le funzioni del pretore, in che modo si esercitano ed in quale modo migliore possono esercitarsi.

E vengo ad un altro problema: carriera del magistrato.

Il ruolo della magistratura dev'essere unico, come è attualmente, o, come prima, distinto per la magistratura giudicante e per la requirente? La notevole diversità delle funzioni, il perfezionamento di esse con il continuato esercizio impongono, a mio modo di vedere, che ogni magistratura eserciti le sue proprie funzioni. La specializzazione, per cui la mente e l'organo operante si perfezionano, come in ogni campo della attività umana, anche in quello dell'amministrazione della giustizia, deve essere tenuta da conto.

Ed aggiungo che per la stessa magistratura giudicante norme speciali dovrebbero essere stabilite affinché alcune funzioni speciali siano attribuite a chi già ne ha esercitato altre simili nel grado precedente. Così, alla presidenza delle corti di assise dovrebbero destinarsi coloro che furono i migliori istruttori, poichè con l'esperienza derivata dall'istruire delicati e difficili processi si acquista l'acume necessario per la direzione dei dibattimenti che hanno luogo innanzi ai giurati.

A dimostrare la necessità della separazione delle carriere permettetemi faccia appello all'autorità dell'illustre parlamentare che ho testè ricordato. Così egli si esprimeva nella Camera dei deputati nella seduta del 20 marzo 1903: « Non si educa l'animo, nè la mente, nè la parola senza un lungo tirocinio. Se credete di dover specificare le funzioni dell'autorità giudiziaria, di dover combattere quell'enciclopedismo che è una delle piaghe della nostra magistratura, dovete pure essere persuasi che non è facile ad un magistrato giudicante andare a sostenere la pubblica accusa innanzi alla corte di assise ove si dibattono le più gravi questioni riguardanti la libertà dei cittadini contro avvocati eminenti e adusati a tutte le battaglie forensi. Credete voi che sia indifferente affidare ad un magistrato piuttosto che ad un altro l'ufficio del pubblico ministero? Eppure chi è

ottimo giudice può essere pessimo pubblico ministero e chi è pessimo pubblico ministero può essere ottimo giudice ».

L'altro argomento che io brevemente tratterò è quello che riguarda il sistema delle promozioni. Esso va guardato sotto un primo punto di vista, la permanenza dei magistrati nel grado precedente a quello cui debbono essere promosse. Io credo che ogni magistrato debba esercitare la sua funzione per un certo periodo di tempo, da determinarsi altresì in considerazione del merito e delle altre circostanze che influiscono sulle dichiarazioni di promovibilità. Io dico che gli ottimi magistrati bisogna espichino la loro funzione principalmente nei giudizi di fatto e che non occorre immediatamente e subito arrivino alla Corte di cassazione.

Questa ha il compito principale di annullare i giudizi e i procedimenti infirmati di nullità di diritto sostitutivo o procedurale. Ora è bene che vi siano ottimi giudici che lo compiano con sano criterio, ma meglio è, a mio avviso, si abbiano giudici che non pronuncino decisioni errate e da annullare.

Non voglio ulteriormente infastidire il Senato con altre osservazioni che pure avrei da fare su lo stesso argomento; dirò soltanto che anche qualcuna delle leggi ausiliarie dovrebbe essere oggetto di esame da parte dell'illustre Guardasigilli: alludo alle leggi sulle cancellerie giudiziarie e sugli ufficiali giudiziari.

E per dimostrare la necessità di modificazioni adduco soltanto un esempio tratto dalle disposizioni del Testo Unico sugli ufficiali giudiziari. Le pene disciplinari eventualmente da comminarsi a costoro debbono essere applicate dalla commissione di vigilanza. Avverso la dichiarazione di assolutoria non è dato di ricorrere al procuratore generale, ma il ricorso è concesso all'ufficiale giudiziario in caso di condanna. Il ministro ha facoltà di revocare la punizione, ma non di infliggerla. Ora è evidente che tutto ciò è contrario a tutte quelle norme che regolano non soltanto le cancellerie e gli alti uffici giudiziari ma lo stesso personale della magistratura. Infatti il ministro può bene mettere a disposizione un procuratore generale, sentito il Consiglio dei ministri (e qualche persona a me cara e di me stesso tanta parte potrebbe farne testimonianza) ma non può, il ministro, tramutare un ufficiale giudiziario!

Mi auguro che queste mie modeste considerazioni vogliano essere prese in considerazione dall'onorevole Guardasigilli. Son sicuro per altro che il nuovo ordinamento, qualunque esso sia, sarà sempre degno dell'alta mente di lui che aggiungerà un altro titolo di benemerenze a quelle per le quali merita piena ed intera la riconoscenza oltre che del Regime e della Nazione, anche della Magistratura! (*Applausi*).

Ed ho finito. Il Duce, all'inizio dell'era fascista disse che di « jerarchia » base principale era « justitia », e questo concetto ribadì nella solenne Assemblea quinquennale del Regime. « La dimostrazione, egli disse, che la giustizia è fondamento del Regime sta nel fatto che nell'ordinamento gerarchico dello Stato, legge fondamentale del Regime, il primo ed unico posto spetta al Presidente della Cassazione unica del Regno ».

La magistratura conscia della sua altissima missione, memore delle sue onorate tradizioni, onusta di gloria, con spirito di rettitudine, con purità di intenti, assolve questa funzione, procedendo impavida e serena, avendo scritto sulla propria bandiera il motto che fu divisa del cittadino forte e tenace: « Si fractus illabatur orbis impavidum ferient ruinae ». (*Applausi*).

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. Onorevoli Colleghi, non ritornerò al certo su quanto è stato autorevolmente detto dagli oratori che mi hanno preceduto. Le statistiche giudiziarie e la stessa commendevole relazione del nostro valoroso relatore hanno constatato che vi è un grande periodico aumento nel lavoro civile presso gli uffici e i collegi giudiziari, specialmente nei grandi centri. Presso i Tribunali e presso le Corti l'incremento del lavoro si fa risentire, di modo che il lavoro riesce affrettato, le sentenze non possono essere maturate e ponderate come si deve, specialmente quando viene a mancare una preparazione adeguata. Le conseguenze tornano poi spiacevoli, perchè si hanno delle sentenze le quali non rispondono alle esigenze della giustizia. Queste condizioni di cose richiamano l'osservazione che è già stata fatta dal precedente oratore on. Giampietro, vale a dire sulla necessità che si ponga fine al sistema provvisorio per il reclutamento

dei magistrati nel modo come è fatto. Bisogna tornare al sistema antico dei concorsi, il quale per lo innanzi ha dato i migliori e più proficui risultati. L'onorevole relatore nella sua relazione, bellamente richiamando questo concetto, ha detto che occorre indispensabilmente ritornare a quel sistema da lunga mano sperimentato, che con successo produceva, mercè gli uditori, tanto le nomine ad idonei pretori, quanto le nomine ai collegi giudiziari. Sistema che nel Piemonte e nelle provincie napoletane fruttò i migliori magistrati sia nelle preture sia nei collegi per l'ascesa alle cariche superiori.

L'attuale scelta dei giovani magistrati, che è provvisoria, benchè duri da alcuni anni, deve assolutamente cessare; perchè come avviene la scelta di questi magistrati specialmente nell'inizio della carriera?

Su domanda di giovani laureati da pochi anni, i quali possono appena presentare quei modesti ed esigui titoli che servono a dimostrare la loro capacità ed i loro meriti; su queste domande si provvede alla nomina dei vice pretori i quali hanno una determinata indennità mensile che varia dalle 700 alle 800 lire. Dopo poco più di un anno questi vice pretori sono ammessi alla scelta per essere nominati reggenti le preture e percepiscono allora una indennità di 1500 lire al mese. In parecchie preture che non siedono nei grandi centri vi è anche il modo di aggiungere alle indennità qualche provento di trasferte o di altro incarico, di guisachè in alcuni di siffatti uffici, specialmente in quelli più importanti, le condizioni economiche di questi giovani magistrati riescono più che soddisfacenti.

Ora in quanto alle preture si va innanzi con tale stato provvisorio e debbo dire, per l'esperienza che io posso avere, che vi sono, tra questi, dei bravi giovani i quali corrispondono benissimo; non tutti certamente, ma io credo che essi corrispondano specialmente nei grandi centri, perchè sotto la guida dei capi delle preture riunite che sono consiglieri di Corte d'appello, i quali possono consigliare, accompagnare, vigilare questi giovani magistrati, e far sì che la loro opera risponda viemmeglio ai fini della giustizia.

Il problema si rende oramai più arduo, poichè già si è accennato che occorre un maggior numero di magistrati per far fronte necessa-

riamente a questo grande aumento di lavoro. La difficoltà sorge appunto per la scelta dei magistrati, i quali devono adire i collegi giudiziari, ossia essere adibiti quali giudici aggiunti presso i tribunali. Pare che - l'ho sentito dire - si pensi di bandire un concorso interno tra i reggenti le preture per provvedere provvisoriamente alla scelta di quei provetti magistrati che dovrebbero essere gli aggiunti giudiziari di una volta.

Ora le condizioni economiche già pongono un ostacolo a una scelta adeguata e corrispondente, perchè mentre, come ho detto precedentemente, i reggenti le preture hanno una indennità mensile di 1500 lire oltre ad altri proventi, lo stipendio organico dei giudici di ultima categoria è di 1200 lire o poco più mensili. Ed allora questi reggenti, che devono affrontare un concorso interno per passare al Tribunale, verrebbero ad avere una menomazione sensibile nelle loro condizioni economiche; vale a dire invece di godere di quella summentovata indennità passerebbero ad uno stipendio di varie centinaia di lire minore.

Io credo quindi che vi sarà un ostacolo positivo a che si possa avere una scelta adeguata e conveniente per i collegi giudiziari.

Perciò a me sembra, e mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore, che s'imponga il ritorno ai concorsi che potranno dare la scelta tanto per i pretori quanto per gli aggiunti giudiziari, ed a questo proposito sono di un parere alquanto diverso da quello del mio collega on. Giampietro, vale a dire sono del parere che debba permanere una divisione fra le due carriere, quella dei pretori e quella degli aggiunti giudiziari.

Io credo che sia questo l'intendimento dell'onorevole ministro Guardasigilli, intendimento che corrisponde a tutte le tradizioni della magistratura, sia di quella proveniente dalle antiche province del Piemonte, che di quella proveniente dalle regioni meridionali, perchè con questa divisione si possono avere per le preture buoni magistrati che si contentino di un modesto avvenire e che praticamente abbiano un assegno adeguato per vivere agiatamente in centri di minore importanza, ove la vita è più facile e più modica. Invece per i magistrati dei collegi giudiziari che devono fornire gli elementi per la carriera superiore, cioè per

le Corti di appello, e per la Corte di cassazione, che devono permanere nei centri più importanti ove è più facile coltivare gli studi, dove sono biblioteche, dove la curia fornisce gli elementi migliori per coadiuvare l'opera del magistrato, questa divisione di carriera si presenta più pratica e più proficua e corrispondente ai fini della giustizia.

Poichè veggio dei segni di assenso da parte dell'onorevole ministro, non mi soffermo ulteriormente su questo argomento e spero che l'onorevole Guardasigilli, che con tanta cura attende alla direzione dell'Amministrazione della giustizia, vorrà ritornare ai sistemi antichi già sperimentati, e non appena sarà possibile indire un concorso.

A questo proposito debbo dire che i concorsi, se per il passato ebbero un mediocre od insufficiente risultato e furono abbandonati o scarsamente frequentati, ciò non si deve attribuire esclusivamente ai giovani concorrenti, ma anche al rigorismo esagerato e già noto del sistema di questi concorsi. Io credo che, senza venir meno a quel doveroso esame di serietà consigliato dall'importanza della carriera, se a questi concorsi presiederanno dei criteri più equanimi e più umani in modo che la scelta possa esser fatta corrispondentemente alle necessità dell'amministrazione della giustizia, si avrà un risultato molto migliore, soprattutto ora che vi sono tanti giovani i quali, stante l'esuberanza del numero, nella loro professione non si ripromettono un avvenire sicuro. Io so di giovani valorosissimi che stentano molto nell'inizio della carriera e non veggono risplendere dinanzi a loro un miraggio che possa assicurare una corrispondente sicura situazione economica. Io credo che, ove si bandissero dei concorsi giudiziari con questi criteri più ragionevoli, avremmo giovani disposti, per la loro indole, ad adire alla carriera giudiziaria.

Solamente raccomando all'onorevole Guardasigilli quello che già con maggiore autorità ha raccomandato l'on. Mango nella sua relazione. Poichè vi sono fondi disponibili nel bilancio della giustizia, poichè, come egli ha esattamente dimostrato, il bilancio della giustizia non può dirsi propriamente passivo, offrendo all'incirca 300 milioni provenienti da quanto i cittadini sono obbligati a sborsare per le cause civili, si vede bene come esso, che in complesso

raggiunge la cifra di oltre 400 milioni, gravi ben poco sulla economia generale dello Stato. Quindi io penso che, se specialmente nell'inizio della carriera (non domando che siano aumentati gli stipendi ai magistrati, perchè il Governo Nazionale ha largamente provveduto al miglioramento degli stipendi di tutti i funzionari dello Stato, e particolarmente delle magistrature superiori), per le piante giovani, per i primi elementi che devono portare il loro contributo all'amministrazione della giustizia, e per far sì che i giovani siano distolti dalla professione di avvocato e vengano attratti da un sistema economico più soddisfacente nella carriera giudiziaria, si concedano lievi aumenti, anche per togliere la sperequazione che ho notato tra i pretori con l'indennità di cui si avvantaggiano e gli stipendi promessi ai magistrati di carriera; se un aumento qualsiasi potrà essere fatto a favore dei primi gradi della magistratura collegiale, credo che ciò invoglierà elementi che non si trovano a loro agio, nella professione, a prender parte ai concorsi per la carriera giudiziaria.

Non aggiungo altro su ciò, per non annoiare il Senato e perchè già i concetti sono stati chiariti, e credo abbiano avuto la fortuna di riscuotere l'assenso dell'onorevole Guardasigilli.

Una constatazione soddisfacente è stata fatta dalle statistiche giudiziarie e colla sua diligenza è stata ricordata dall'onorevole relatore nella sua relazione; vale a dire che la delinquenza dei minori di anni 21 tende a diminuire; vi è una piccola percentuale per i minorenni dai nove ai sedici anni, e ben rilevante dai 18 ai 21 anno; ciò è confortante e io credo, senza ripetere quanto è stato detto, che coi sistemi di educazione, di istruzione, con tutti gli istituti che concorrono ad aiutare gli elementi giovanili, potrà di mano in mano andar sempre più diminuendo e, auguriamolo, scomparendo questa delinquenza minorile.

Aggiungerò una mia raccomandazione a quanto dianzi è stato detto, cioè l'esperimento davvero encomiabile che si è verificato nella grande Milano, dove sempre le più geniali iniziative soccorrono e dove si può sempre agevolmente sperimentare tutto ciò che occorre a vantaggio per la Patria nostra; e io che ebbi già l'onore per 13 anni di esercitare la mia carriera in quel grande centro italiano, lo ri-

cordo con piacere, là fioriscono, oltre quelle già ricordate, molteplici altre provvide istituzioni che vengono a soccorrere l'infanzia e l'adolescenza, istituzioni filantropiche, di carità, di educazione e di istruzione. Perciò, posto mente all'esperimento che con sì lodevole successo è stato fatto in Milano del Tribunale minorile, io prego l'onorevole Guardasigilli di far in modo di estenderlo ad altre grandi città, perchè quell'esperimento potrà tornare di grande aiuto all'amministrazione della giustizia e di grande giovamento per la diminuzione della delinquenza minorile.

Desidero anche che ogni apparato esterno, ogni formalità che possa impressionare l'animo dei minori sia abbandonata, e che il giovane travolto sin dai primi istanti in cui viene a contatto con la giustizia sia assistito paternamente e senza inutili rigorismi. Desidererei un trattamento speciale anche da parte delle autorità di pubblica sicurezza, le quali dovrebbero sottrarre il giovane prevenuto a quelle più gravi misure che si prendono per i più anziani di età e che sono anche i soggetti più pericolosi per la società. Vorrei insomma che si avesse per il minorenni una cura paterna, bonaria, mite, educatrice che, cercando di redimerlo fin dal primo fallo, tornerà a giovamento della società e diminuirà quel numero di colpevoli che tutti desideriamo vedere diminuito.

Debbo ancora richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli e del Senato sulle Corti di Assise. Già un precedente autorevole oratore ha lamentato gli inconvenienti dell'istituto della giuria, ed io penso che tutti i lavori preparatori, tutti gli studi dei sociologi e delle persone che si versano nel campo del diritto penale abbiano nella maggioranza oramai condannato questo istituto, tenuto appunto presente il modo come attualmente esso procede. Ma per intanto, finchè non si provvede mercè un nuovo codice penale e di procedura penale e un nuovo ordinamento giudiziario, l'onorevole Guardasigilli (ed io credo che egli con la sua diligenza avrà già fatto qualche cosa) dovrebbe richiamare l'attenzione dei primi presidenti e dei procuratori generali sul modo come si svolgono i procedimenti nelle Corti di Assise, specie in occasione di quei processi che si dicono celebri, processi passionali che richiamano l'attenzione delle folle e, deplorabilmente, del-

l'elemento femminile. È avvenuto di recente in occasione di alcuno di questi processi che delle signore si siano assise perfino presso il seggio del Presidente e del Procuratore generale, ingombrando non solo l'aula, ma altresì il pretorio e abbandonandosi assieme al resto del pubblico a manifestazioni di plauso e di encomio nei momenti più importanti del dibattimento. È avvenuto che, verificandosi una assoluzione (ed io non voglio qui criticare il verdetto dei giurati perchè non spetta al Senato richiamare i giudizi dell'autorità giudiziaria) da imputazioni di veneficio e da un'altra di furto, per la quale ultima l'imputata era confessa e per questa si ammise il vizio di mente, il pubblico, e specie quello femminile, abbia dato plausi al verdetto ed acclamato l'imputata. Il che mi induce a pregare vivamente l'onorevole ministro perchè voglia disporre che nelle Corti non vi debbano essere permessi speciali e posti distinti, ma assolutamente il pubblico sia trattato tutto ugualmente e vada confinato al suo posto, si tenga corretto e sia efficacemente e severamente proibita ogni manifestazione di plauso pro o contro l'accusato.

Al quale proposito, son di parere che anche per l'istituto della giuria si potrebbe fare qualche cosa senza aspettare la definizione ponderosa dei codici e dell'ordinamento giudiziario.

La legge che prevede a che regola la giuria è una legge speciale, una legge a sè. Ora nulla vieta che qualche modifica, qualche innovazione possa esser fatta di proposito, senza aspettare la lunga e poderosa elaborazione dei nuovi codici.

Perciò, senza che io mi dilunghi nel prospettare ipotesi e nell'affacciare proposte di innovazioni, mi limito a raccomandare all'onorevole Guardasigilli perchè nella sua mente superiore voglia studiare e vedere se sia possibile apportare con una legge *ad hoc* una innovazione alla legge sui giurati, aspettando poi a suo tempo la riforma che richiede dagli studiosi e dagli scienziati, o nel senso di ritornare al sistema delle Corti criminali o a quello dello scabinato con l'intervento di magistrati e di cittadini colti, provati, sperimentati, capaci; siano i cittadini in preponderanza, siano in preponderanza i magistrati, questo poco importa. Insomma riservando questa innovazione dell'una

o dell'altra specie, da rimandarsi ad una elaborazione definitiva dei codici, l'onorevole Guardasigilli potrebbe sin d'ora studiare e ponderare se alla legge speciale sulla giuria non si possa apportare qualche urgente ed utile innovazione.

Con questo voto, io raccomando all'onorevole Guardasigilli che per tutto quanto concerne l'amministrazione della giustizia, che egli cura con tanta coscienza, con tanto studio e con tanto intelletto d'amore, continui ad imprimere quella energia che ha già in sè stesso, per far sì che i vari istituti funzionino come è corrispondente alla gloriosa tradizione giuridica italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di domani.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore De Capitani d'Arzago a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE CAPITANI D'ARZAGO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Capitani d'Arzago della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio di interrogazione con risposta scritta.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti Roberto, di dar lettura di una interrogazione con risposta scritta.

BISCARETTI ROBERTO, *segretario*, legge:
« Al Capo del Governo Primo ministro, ministro dell'interno per sapere se non creda opportuna e necessaria una modifica dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione della maternità e dell'infanzia, nel senso di autorizzare l'Opera Nazionale e le Federazioni provinciali dipendenti a curare i ricoveri negli istituti adatti dei *minori corrigendi anche oltre il loro diciottesimo anno di età e finché*

siano chiamati alle armi, essendo ormai provato dalla esperienza che, perchè l'azione redentrice non abbia ad essere frustrata, occorre, nella maggior parte dei casi, che nessuna soluzione di continuità disciplinare si verifichi, specie in quell'età, tra la permanenza del giovane corrigendo nell'Istituto di rieducazione e la sua entrata in servizio militare

VENINO ».

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 49).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente la aggregazione dei comuni di Castelnuovo di Istria e Matteria alla provincia del Carnaro (N. 4);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad Enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra (N. 11);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la risedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale (N. 20);

Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte (N. 25);

Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito (N. 98);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente la istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale (N. 5);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento (N. 8);

Creazione di un Istituto Nazionale per la assistenza ai grandi invalidi del lavoro (N. 21);

Esecuzione della Convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 (N. 23);

Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura (N. 28).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano (N. 3).

III. Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 60).

La seduta è tolta (ore 18,45).

ORDINE DEL GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 6 giugno 1929

ALLE ORE 15.

Per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Facoltà al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse (N. 62);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, contenente proroga dei termini stabiliti per l'erogazione e l'inizio di ammortamento dei mutui concessi al comune, alla provincia ed alla congregazione di carità di Ragusa (N. 63);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 212, concernente il compenso da corrispondere, sino a tutto novembre 1928, ai rivenditori delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari, istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 24 gennaio 1929, n. 213, concernente la approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente Nazionale per forniture scolastiche, per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari, istituite con Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 134, relativo alle anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese (N. 66);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3220, che proroga a tutto l'anno 1929 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica con il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti muniti di speciali requisiti (N. 67);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2934, col quale si autorizza la esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, ed in Brindisi (N. 68);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3161, col quale si autorizza l'esecuzione, a cura e a carico dello Stato, dei lavori di restauro dell'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio (N. 69);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato (N. 70);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale « L.U.C.E. » (N. 71);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1929, n. 388, che approva la Convenzione concernente l'aumento della sovvenzione ordinaria e la concessione di una sovvenzione straordinaria a favore della ferrovia Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias (N. 72);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923, tra il Governo italiano e la Società Italo-Radio Società italiana per i servizi ra-

dioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche (N. 74);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'art. 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica (N. 75);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia Nazionale Aeronautica (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Madrid, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928, relativa alla linea aerea regolare tra le due Nazioni;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione generale di navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna il 15 agosto 1927, Protocollo addizionale firmato in Madrid, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928 (N. 77);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, che costituisce l'Istituto Federale delle Casse di risparmio delle Venezie e ne approva lo statuto (N. 78);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche (N. 79);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale (N. 80);

Trattamento di quiescenza degli ufficiali dei Carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali dell'Arma (N. 81);

Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la

istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica (N. 83);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 224, riguardante l'autorizzazione al ministro per le colonie a variare gli elenchi delle opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica di cui agli allegati *A* e *B* al Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280 (N. 84);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 276, riflettente la concessione di mutui ai municipi delle colonie dell'Africa settentrionale per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 85);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 112, riguardante il passaggio alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166 (N. 86);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di sanità (N. 87);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 621, col quale si assegna un nuovo termine per l'applicazione del decreto Reale 29 dicembre 1927, n. 2823, circa l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole elementari nel Mezzogiorno e nelle Isole (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154, che dà esecuzione al Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmato in Parigi il 27 agosto 1928 (N. 90);

Conversione in legge del Regio decreto 21 marzo 1929, n. 650, riguardante la declassificazione della « Fossa Interna » di Milano dalle linee navigabili di 2^a classe (N. 91);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni magistrati giudiziari ed amministrativi (N. 92);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente la soppressione del Servizio stenografico e la istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (N. 94);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 449, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale del comune di Vicenza (N. 95);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, recante norme per il nuovo ordinamento dell'Ente Nazionale per le industrie turistiche (N. 100);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, recante provvedimenti per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato (N. 101);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 38, concernente nuove concessioni in materia di importazione temporanea (N. 103);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente la istituzione della « Giornata della Croce Rossa » (N. 104);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 617, concernente il coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 618, concernente attribuzione alla Reale Accademia d'Italia del compito di curare all'estero la conoscenza della attività scientifica e tecnica nazionale (N. 105);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1929, n. 761, recante proroga del termine concesso al comune di Milano col Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470 per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (N. 106).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.